

DECRETO DIRIGENZIALE N. 467 /DA del 11 SET. 2023

**Oggetto:** - Liquidazione imposta di Registro derivante dalla Sentenza n 216/2022, giudizio Principato Stefano Roberto, c/ CAS del Giudice di Pace di Barcellona P. G.;

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

**Premesso** che in data 03/08/2023 è stata notificata a questo Consorzio da parte dell' Agenzia delle Entrate di Barcellona P.G. la cartella di pagamento n° 2022/002/SC/000000216/0/002 per imposta di Registro di € 217,50, derivante dalla Sentenza del Giudice di Pace di Barcellona P. G. n° 216/2022 emessa a favore di Principato Stefano Roberto che si allega;

**Che** tale pagamento di € 217,50, è dovuto in quanto si riferisce al giudizio in oggetto conclusosi con la condanna del CAS e deve essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione e, al fine di evitare l'applicazione delle sanzioni occorre effettuare il pagamento **entro il 01/10/2023**;

**Visto** l'art. 43 del D.lgs. 118/2011 e smi. che dispone in materia di esercizio provv. e gestione provvisoria;

**Visto** il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011 il quale consente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spese dell'ultimo bilancio di previsione approvato;

**Visto** il D.D.G. n° 2901 del 3/10/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Reg.le delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti ha approvato il Bilancio Consortile per il triennio 2022/2024;

**Visto** il Regolamento di Contabilità :

**Ritenuto** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente."

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 217,50 al capitolo 122 del redigendo Bilancio 2023/2025 che presenta adeguata disponibilità;
- **Liquidare**, tramite Modello F24 allegato, l'importo di € 217,50 a favore dell'Agenzia delle Entrate di Barcellona P.G. da effettuare **entro il termine del 01/10/2023**.
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Respons. Uff. Contenzioso*

*Dott. Giuseppe Mangraviti*

*Il Dirigente Amministrativo*

*Il Dirigente Generale f.f.*  
*Ing. Dario Costantino*





# PEC

1206

Tipo E-mail

PEC Inter.

Da

Agenzia Delle Entrate - DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA - < dp.Messina@pce.agenziaentrate.it >

A

< autostradesiciliane@posta-cas.it >

Oggetto

RISERVATA PERSONALE ? Provvedimento giudiziario TXH2022002SC0000002160002 - Avviso di liquidazione [ENTRATE|AGEDP-ME|REGISTRO UFFICIALE|167787|03-08-2023][271663249|263526961]

Giovedì 03-08-2023 16:48:20

Oggetto: RISERVATA PERSONALE – Provvedimento giudiziario TXH2022002SC0000002160002 - Avviso di liquidazione

Allegati: 2

"Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali e ne e' vietata la diffusione in qualunque modo eseguita. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio e' destinato, La invitiamo gentilmente ad eliminarlo dopo averne dato tempestiva comunicazione al mittente e a non utilizzare in alcun caso il suo contenuto. Qualsivoglia utilizzo non autorizzato di questo messaggio e dei suoi eventuali allegati espone il responsabile alle relative conseguenze civili e penali".

Questo messaggio contiene file firmati digitalmente (formato .p7m). Per avere indicazioni sui possibili software per la visualizzazione e la verifica dei documenti firmati digitalmente consultare il sito dell'Agenzia per l'Italia digitale (www.digitpa.gov.it).

### Allegati:

TXH2022002SC0000002160002.pdf.p7m InfoProtocollo.txt

### Dati Tecnici:

testo\_email.txt message.eml sostitutiva.xml Segnatura.xml

872105

210081

*contenuto so [firma]*

Consorzio per le  
AUTOSTRADE SICILIANE  
Prot. 24135  
del 03-08-2023 Sez. A



Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
03 AGO. 2023		
DIR. GEN.	<del>DA</del>	D.A.T.E.



**AVVISO DI LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA  
IRROGAZIONE DELLE SANZIONI**

AVVISO NUM. 2022/002/SC/000000216/0/002

DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA  
UFFICIO TERRITORIALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO (TXH)

Il DIRETTORE PROVINCIALE GIUNTA SANTO  
avverte

CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

C.F. 01962420830

DOMICILIATO IN  
CONTRADA SCOPPO SNC 98122 MESSINA (ME)  
IN QUALITA' DI CONVENUTO

che in relazione ALLA SENTENZA CIVILE N. 000000216/2022

DEL 17/05/22 EMESSO DAL GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA

e per i seguenti motivi:

OMESSO VERSAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO AI SENSI DELL'ART.8 TARIFFA PARTE I  
ALLEGATA AL DPR 131/86.  
PARTI : PRINCIPATO STEFANO ROBERTO / CONSORZIO AUTOSTRADE SICILIANE

le imposte, le sanzioni pecuniarie e gli interessi di mora, dovuti in solido da  
tutte le parti in causa, sono stati liquidati come segue:

ATTI GIUDIZIARI - IMPOSTA DI REGISTRO	A196	200,00
	TOTALE	200,00 EURO
ATTI GIUDIZIARI - SPESE DI NOTIFICA(*)	9400	17,50

(\*)nel caso di notifica del presente atto tramite posta elettronica certificata  
(PEC) non sono dovute le spese di notifica sopra indicate ed individuate nell'  
allegato modello di pagamento con il codice tributo 9400

IL FUNZIONARIO DELEGATO (\*\*)  
ANTONIO IRRERA

Firmato digitalmente

(\*\*) FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE GIUNTA SANTO

**ORIGINALE**

Consorzio per le  
**AUTOSTRADE SICILIANE**  
Prot. 21464  
del 13-07-2022 Sez. A

SENT. N° 216/22  
CRON. 1281/22  
RG. N° 557/2020  
Rep. n. 142/22

872/05  
POA99210081

**GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.**

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G. ha pronunciato la seguente

Consorzio Autostrade Siciliane Posta in Entrata		
12 LUG. 2022		
DIR. GEN.	D.A.	D.A.T.E.

**SENTENZA**

Nel procedimento promosso da:

Principato Stefano Roberto (PRNSFN72P18Z404N) parte rappresentata e difesa dall'avv. Venera Eleonora La Rosa e domiciliata come in atti.

PARTE ATTRICE

contro

Consorzio Autostrade Strade Siciliane in persona legale rappresentante p.t. (01962420830) con sede in Messina, c.da Scoppo, parte rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliata come in atti

PARTE CONVENUTA

Oggetto: risarcimento danni da insidia stradale

Conclusioni: all'udienza di discussione parte attrice concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda e la condanna al risarcimento del danno come ivi precisato, con vittoria di spese; parte convenuta chiedeva il rigetto di ogni contraria domanda, precisandosi le deduzioni, le domande e le eccezioni, come tutte esaminate infra in motivazione.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con l'atto di citazione, cui integralmente si rimanda, parte attrice agiva per chiedere il risarcimento dei danni subiti a seguito del riferito sinistro stradale occorso in data 30.10.2020 come meglio infra.

Sulla domanda, alla luce del contenuto degli atti, delle prove testimoniali e della documentazione prodotta, si osserva.

Il teste Cicala Giovanni Domenico riferisce dell'episodio quando trasportato a bordo della vettura condotta dall'attore, percorrendo l'autostrada A20 con direzione Palermo Messina, nello spostarsi la vettura sulla corsia di sinistra accingendosi ad un sorpasso, percepiva un duplice tonfo sordo in corrispondenza dell'una e dell'altra ruota lato passeggero, avvertendo anche l'urto con il pianale ed ancora uno stridio e così intuendo che entrambe le ruote si fossero danneggiate, perdendo pressione. Portatisi al casello di Milazzo constatavano la

possono giudicarsi compatibili con la dinamica dell'incidente sopra spiegata. Parimenti adeguata ai prezziari la determinazione dei costi per materiale di consumo e mano d'opera. Il documento potrà dunque essere assunto a fondare una presunzione semplice circa l'entità del danno (tra le altre Cass. n. 8804 del 2005), che, con criterio equitativo, può essere determinato, in valori attuali in euro 2.185,51

In ordine al danno da fermo tecnico deve rilevarsi il mutato più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità intervenuta in tema, cui questo giudicante ritiene di aderire giusta la coerenza logico giuridica e sistematica dell'assunto.

Deve ritenersi infatti, in armonia ai principi generali della responsabilità civile, detto pregiudizio non possa essere ammesso in forza di presunzione, né essere collegato in re ipsa all'evento, trattandosi comunque di un "danno conseguenza" a tenore del precetto di cui agli artt. 1223 e 2056 c.c. il riconoscimento, dunque, resta condizionato all'effettiva lesione del patrimonio del danneggiato subita per effetto della indisponibilità del veicolo per il periodo della riparazione. Dunque oggetto di concreta allegazione e prova in giudizio (in ipotesi la spesa per il reperimento di un mezzo sostitutivo, la perdita dei proventi ricavabili dall'uso del mezzo ecc. - Così Cass. 9348/2019, da ultimo Cass. 5447/2020).

Presupposti non ricorrenti in giudizio. La relativa domanda deve dunque essere respinta.

La parte convenuta deve pertanto essere condannata al risarcimento del danno per l'importo della somma predetta.

Le spese del giudizio, liquidate ai sensi delle vigenti disposizioni normative, vengono poste a carico come in dispositivo, secondo soccombenza

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G., definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza eccezione o deduzione, così decide:

Dichiara la responsabilità esclusiva di parte convenuta per la verifica del sinistro per cui è causa.

Per l'effetto condanna il Consorzio Autostrade Strade Siciliane in persona legale rappresentante p.t al pagamento in favore di parte attrice della somma determinata come spiegato in parte motiva in euro 2.185,51 a titolo di risarcimento del danno subito al mezzo oltre agli ulteriori interessi legali sulle stesse dalla sentenza al soddisfo.

Condanna il Consorzio Autostrade Strade Siciliane in persona legale rappresentante p.t al pagamento in favore di parte attrice delle spese del giudizio liquidate in euro 1.205,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, C.p.a. ed I.v.a. sui compensi, come per legge se dovute, ed euro 125,00 per spese.

Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.

Barcellona P.G., 17 maggio 2022

Il Giudice di Pace  
Pietro Longo

Depositato in Cancelleria  
il 20 MAG 2022  
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO  
(Giuseppa Maria Scolaro)